NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 85

Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66

Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1987 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse. Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-85-disposizioni-transitorie-per-l-applicazione-degli-articoli-30-32-e-66/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it